



**AUTORITA' DI REGOLAZIONE
PER I SERVIZI PUBBLICI E L'ENERGIA**

**REGOLAMENTO 4 GIUGNO 2014 PER L'EROGAZIONE DELLE TARIFFE
INCENTIVANTI
DI CUI ALL'ART. 35 DELLA LEGGE 3 APRILE 2014 N.48
"CONTO ENERGIA"**

**Approvato in via definitiva dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia
nella seduta del 04.06.2014**

A mente degli articoli 15 e 20 del Regolamento 11 settembre 2008 e dell'art. 8 del D.D. 92/2009 e successive modificazioni, della Delibera in materia tariffaria n. 2/2014 del 29 aprile 2014, l'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia stabilisce la seguente procedura per l'erogazione delle Tariffe Incentivanti di cui alla tabella 2 della Delibera in materia tariffaria n. 2/2014 del 29 aprile 2014, per gli impianti rientranti entro il Plafond dell'anno 2015, classificati oltre i primi 500kW di potenza nominale cumulata:

Art. 1

1. I Soggetti Responsabili che richiedono le Tariffe Incentivanti devono inoltrare domanda allo Sportello per l'Energia (Viale A. Onofri, 87 - San Marino) compilando apposito modulo (all. 1 di complessive pagg. 6) ed allegando la seguente documentazione:
 - a) documentazione di asseverazione (all. 2 di complessive pagg. 5) o autorizzazione o concessione edilizia e/o pareri di uffici competenti da consegnare antecedentemente all'installazione dell'impianto;
 - b) autorizzazione/i del/dei proprietario/i dell'edificio o unità immobiliare/i oggetto degli interventi, nei casi in cui tali interventi vengano effettuati da altro soggetto, da consegnare di concerto con il documento di cui al punto precedente (all.ti 3a e 3b di rispettive complessive pagg.3);
 - c) scheda tecnica finale d'impianto (all. 4 di complessive pagg. 23);
 - d) allegati alla scheda tecnica finale d'impianto (all. 5 di complessive pagg. 19):
 - 1) *scheda tecnica moduli fotovoltaici e convertitori;*
 - 2) *garanzia di dieci anni contro i difetti di fabbricazione dei moduli;*
 - 3) *copia conforme della/e fattura/e intestata/e al Soggetto Responsabile inerente/i le opere ed i servizi relativi agli interventi effettuati e attestanti il costo dell'impianto;*
 - e) copia di atto comprovante l'eventuale avvenuta acquisizione del diritto di superficie (da allegare solo nei casi di Regime speciale di scambio sul posto);
 - f) eventuali pareri di altri uffici/commissioni competenti conformemente a quanto prescritto dalle normative vigenti.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Viale A. Onofri, 87 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 887070 - F +378 (0549) 887074 - aspe@pa.sm
www.autoritaenergia.sm



**AUTORITA' DI REGOLAZIONE
PER I SERVIZI PUBBLICI E L'ENERGIA**

2. Sino alla istituzione di apposito elenco si considerano tecnici abilitati gli iscritti all'Albo degli Ingegneri e Architetti, all'Albo dei Periti Industriali o all'Albo dei Geometri, ognuno secondo i limiti di competenza di cui agli articoli 2 e 3 della Legge n. 28 del 20 febbraio 1991 e della Legge 28 ottobre 2005 n. 148, nonché del Decreto 9 maggio 1995 n. 63, Decreto 6 settembre 1995 n. 102, Decreto 6 settembre 1995 n. 100.
3. Nel caso in cui vengano rese allo Sportello per l'Energia false dichiarazioni da parte del Soggetto Responsabile, fatte salve le altre conseguenze disposte dalla legge, si applica il disposto dell'art. 9 del D.D. 92/2009 e successive modificazioni: decadenza del diritto alla tariffa incentivante sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto alla stessa tariffa incentivante.
4. Nel caso in cui vengano rese allo Sportello per l'Energia false attestazioni e dichiarazioni mendaci da parte di tecnico abilitato, nell'invio di dati o trasmissione di documenti non veritieri, il medesimo incorrerà nelle sanzioni di Legge e il Responsabile dello Sportello per l'Energia provvederà altresì ad informare l'Ordine o Collegio professionale in cui il tecnico è iscritto, ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 2

1. La modulistica di cui al superiore art. 1, approvata dall'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia, è allegata al presente Regolamento. Trascorsi 7 giorni solari consecutivi a far data dall'approvazione del presente Regolamento, ogni richiesta di erogazione di tariffa incentivante dovrà essere presentata utilizzando la predetta modulistica.

Art. 3

1. All'atto della presentazione della domanda di tariffa incentivante, lo Sportello per l'Energia verificherà la completezza della documentazione presentata, ai sensi dell'art. 1 del presente Regolamento, e all'esito positivo della predetta verifica, rilascerà apposita ricevuta; successivamente, lo Sportello per l'Energia provvederà ad apporre numero di protocollo sul modulo della richiesta dandone opportuna comunicazione all'interessato.

Art. 4

1. Nell'arco di tempo massimo previsto dalla normativa vigente dalla data di ricevimento delle richieste di tariffa incentivante, il Responsabile dello Sportello per l'Energia, per gli impianti rientranti entro il Plafond dell'anno 2015 classificati oltre i primi 500 kW di potenza nominale cumulata, verificata la regolarità della documentazione ricevuta e la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, autorizza la concessione della pertinente Tariffa Incentivante.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Viale A. Onofri, 87 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 887070 - F +378 (0549) 887074 – aspe@pa.sm
www.autoritaenergia.sm



**AUTORITA' DI REGOLAZIONE
PER I SERVIZI PUBBLICI E L'ENERGIA**

Art. 5

1. Il Responsabile dello Sportello per l'Energia ha facoltà di chiedere integrazioni e chiarimenti che il richiedente è tenuto a trasmettere, entro i successivi 30 giorni solari consecutivi dalla richiesta, a pena di decadenza della richiesta stessa. Dalla data di avvenuta completa ricezione della documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti, decorre il termine di 60 gg. per procedere all'autorizzazione o al respingimento della richiesta presentata.

Art. 6

1. In esito alla procedura, il Responsabile dello Sportello per l'Energia comunica all'interessato la decisione finale mediante comunicazione scritta dalla quale risulti la data di avvenuta ricezione delle domande.

Art. 7

1. In caso di diniego il richiedente, qualora ritenga ricorrere avverso tale decisione, ha facoltà di inoltrare ricorso all'Autorità di Regolazione per i Servizi Pubblici e l'Energia che dovrà esprimersi entro 60 giorni solari dalla data di consegna del ricorso stesso, fatta salva la facoltà di presentare ulteriore ricorso alla Sezione Amministrativa del Tribunale Unico ai sensi della Legge 28 giugno 1989 n. 68 .

Art. 8

1. Le specifiche tecniche ed i requisiti degli impianti fotovoltaici devono corrispondere a quelli previsti dalla normativa vigente e successive modificazioni.

Art. 9

1. Il Responsabile dello Sportello per l'Energia individua la tariffa incentivante da assegnare sulla base dell'anno o del periodo dell'anno nel quale la richiesta di tariffa è stata inserita, a seguito della classificazione attribuita dallo Sportello per l'Energia secondo l'ordine cronologico di presentazione e nel rispetto della disponibilità annuale di potenza elettrica cumulativa prodotta da impianti fotovoltaici incentivabile (Plafond).
2. La Tariffa Incentivante individuata ai sensi del comma precedente è applicata per l'intero periodo di godimento della stessa.



**AUTORITA' DI REGOLAZIONE
PER I SERVIZI PUBBLICI E L'ENERGIA**

Art. 10

1. Le verifiche e i controlli di cui all'art. 9, comma 2 del D.D. 92/2009 possono essere effettuati dall'A.A.S.S., su indicazione dello Sportello per l'Energia, avvalendosi di propri tecnici o di professionisti appositamente incaricati.

Art. 11

1. La corresponsione delle somme derivanti dal godimento delle Tariffe Incentivanti, in favore dei beneficiari, è effettuata dall'A.A.S.S. in sede di fatturazione periodica. Nella fattura dell'energia elettrica comparirà un'apposita voce denominata "corrispettivi da applicazione di tariffa incentivante ex D.D. 92/2009".
2. Al fine del rimborso, in favore dell'A.A.S.S., delle somme da quest'ultima corrisposte ai privati, per quanto al precedente comma, l'A.A.S.S. invia allo Sportello per l'Energia con cadenza trimestrale un prospetto riassuntivo relativo al periodo di riferimento; il predetto prospetto contiene altresì le informazioni utili a consentire all'Autorità l'attività di monitoraggio di cui all'art. 12 del D.D. 92/2009 e successive modificazioni.

Art. 12

1. Il presente regolamento non abroga il "*Regolamento 23 luglio 2013 per l'erogazione delle tariffe incentivanti di cui all'art. 5 del d.d. 25 giugno 2009 n. 92 "istituzione conto energia" e successive modificazioni*" che stabilisce le procedure per l'erogazione delle Tariffe Incentivanti di cui alla tabella 1 della Delibera in materia tariffaria n. 2/2014 del 29 aprile 2014, per gli impianti rientranti entro il Plafond dell'anno 2015, classificati entro i primi 500kW di potenza nominale cumulata.

Giovanni S. Barozzi
Presidente

San Marino, 04.06.2014

Alberto Penserini
Componente

Leonardo Simoncini
Componente

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Viale A. Onofri, 87 - 47890 San Marino
T +378 (0549) 887070 - F +378 (0549) 887074 – aspe@pa.sm
www.autoritaenergia.sm